

**Risoluzione Ministero Attività
Produttive Prot. N.506658 del
7.06.2002**

**Oggetto: Quesito in Merito alla
Legge 25 Agosto 1991, n.287 art.2,
Comma 4 - Cause di Impossibilità di
Iscrizione al REC**

Con la nota che si riscontra la Camera di Commercio di Rieti ha chiesto di conoscere l'orientamento della scrivente in merito all'interpretazione dell'art.2, comma 4 della legge 25 agosto 1991 n.287-

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi - relativamente all'impossibilità di iscrizione al REC nei casi in cui il richiedente sia un soggetto nei cui confronti la pena sia stata applicata su patteggiamento .

Il tema in questione, come è noto, è stato già affrontato dal Ministero della Giustizia il quale, con nota 7/31005/1754 del 4 giugno 1997 (all.1) ha rappresentato la propria posizione a riguardo stabilendo la sostanziale equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza patteggiata nei seguenti termini:"...(omissis) laddove l'applicazione della misura sanzionatoria presuppone l'accertamento pieno della colpevolezza, è escluso che la misura possa discendere dalla pronuncia effettuata ai sensi dell art. 444 c.p.p.. Diverso è, tuttavia, il caso di tali provvedimenti sanzionatori < di natura amministrativa ed atipica> (secondo la definizione datane dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) che trovano il proprio presupposto di applicazione non già nell'accertamento in concreto della colpevolezza , bensì nel fatto obiettivo della pronuncia della sentenza di condanna , alla quale è sicuramente equiparata, in questo caso ai sensi dell'art.445 c.p.p., la decisione adottata all'esito del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti."

A seguito dell'espressione del predetto parere la scrivente ha diramato la nota circolare n.380958 del 22 luglio 1997 (all. 2).

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante la nuova disciplina in materia di accesso e di esercizio dell'attività commerciale, la scrivente ha chiesto conferma al predetto Ministero della Giustizia sulla questione, essendosi, il medesimo , espresso nella predetta nota n. 7/31005/1754 del 1997 sui requisiti di onorabilità previsti dalla legge 11 giugno 1971, n.426, previgenti al decreto 114.

Il Ministero della Giustizia ha sostanzialmente confermato il proprio orientamento con la nota 7/05F16/973/U del 27 marzo 2001 secondo cui " non sembra esservi dubbio che ai fini in questione (requisiti di onorabilità per l'accesso all'attività commerciale - D-Lgs. 31 marzo 1998 n. 114) le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti rientrino nella nozione di < condanna> di cui alle lettere b) c) e d) del citato art.5, comma 2 (D.Lgs.114/98) attesa la equiparazione disposta <salvo diverse disposizioni legge> contenuta nell'ultima parte dell'art.445, comma 2 c.p.p. ."

La scrivente, pertanto, come nel 1997, ha tenuto conto del sopra descritto , autorevole parere ed ha predisposto la circolare 27 giugno 2001, n.3518/C (all.3) al fine di diffondere il parere medesimo e garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

Nel caso di specie viene in considerazione il problema dell'iscrizione al REC non già per l'attività di commercio, bensì per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tuttavia risulta evidente considerare l'orientamento del Ministero della Giustizia a carattere generale e, dunque, applicabile anche ai casi di iscrizione per la legge 287/91.

Tutto ciò premesso la scrivente non ha ulteriori elementi da fornire considerata la posizione assunta e confermata dal Ministero della Giustizia, massima autorità nella materia in esame, al quale, comunque, la presente è trasmessa per qualsiasi determinazione intenda assumere.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Piero Antonio Cinti)

note
